



## Circolare

---

Luogo, data:

Berna-Wabern, 1 marzo 2009

Per:

- Autorità cantonali della migrazione
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consulteri cantonali per il ritorno

N.:

3 dell'istruzione III / 4.2

---

### **Programma di aiuto al ritorno Guinea**

Gentili signore, egregi signori,

con circolare del 6 giugno 2005 (Asilo 62.18) vi abbiamo presentato il programma regionale d'aiuto al ritorno per Mali, Burkina Faso, Sierra Leone e Guinea nonché le modalità organizzative. Al 31 dicembre 2008, delle 128 persone iscritte al programma sin dal suo avvio il 1° giugno 2005, 48 sono tornate in Guinea, 4 nel Mali, 3 nel Burkina Faso e 3 in Sierra Leone.

Viste le poche iscrizioni e partenze, il prosieguo del programma per Mali, Burkina Faso e Sierra Leone non si giustifica più. Per i cittadini di questi paesi sono comunque disponibili prestazioni dell'aiuto al ritorno nel quadro dell'aiuto individuale al ritorno secondo la direttiva III / 4.2.

Per la Guinea, i risultati sono positivi. Il numero dei ritorni volontari è aumentato e le prestazioni hanno consentito un'integrazione durevole delle persone rimpatriate in un contesto poco favorevole.

L'Ufficio federale della migrazione (UFM), d'intesa con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DDC) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), desidera pertanto continuare ad incoraggiare il ritorno volontario dei cittadini guineani tenuti a lasciare la Svizzera e a agevolare la reintegrazione professionale e sociale nel loro paese d'origine nonostante condizioni tuttora difficili a causa di un'instabilità politica e economica costante, pur mirando a conservare la buona collaborazione instaurata con le autorità guineane nel quadro del dialogo migratorio.

È pertanto stato deciso di prorogare il programma di aiuto al ritorno in Guinea fino al 31 dicembre 2010.

## **1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno**

### **1.1. Beneficiari**

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Guinea che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone:

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente in prima o seconda istanza;
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

### **1.2. Motivi d'esclusione**

Valgono i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano l'immediata esclusione del partecipante. Analogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono meno ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla data stabilita per il volo senza validi motivi).

### **1.3. Modalità d'iscrizione e decisione**

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per posta all'UFM, Divisione Ritorno, Sezione Aiuto al ritorno, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. L'autorità cantonale di polizia degli stranieri deve essere informata mediante una copia del modulo d'iscrizione. L'UFM decide in merito alla partecipazione al programma e ne informa il servizio cantonale competente.

## **2. Organizzazione del viaggio di ritorno**

### **2.1. Rilascio dei documenti di viaggio**

Per l'ottenimento dei documenti di viaggio destinati a chi parte volontariamente nell'ambito del programma di aiuto al ritorno Guinea, i servizi cantonali di migrazione devono mettersi in contatto con l'UFM, Divisione Ritorno. Le domande di aiuto all'esecuzione vanno presentate compilando il rispettivo modulo, conformemente all'articolo 71 LStr e all'allegato 1 dell'istruzione III / 12.4. Alle domande deve essere allegata la dichiarazione di partenza volontaria dell'OIM.

Per le persone prive di un passaporto valido iscrittesi al programma, le sezioni consolari dell'Ambasciata della Guinea rilasciano un documento di viaggio sostitutivo (lasciapassare).

### **2.2. Prenotazione del volo**

Non appena è disponibile un documento di viaggio valido, l'autorità cantonale competente prenota il volo direttamente presso il servizio swissREPAT mediante l'apposito modulo swissREPAT e il modulo «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

### 3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

#### 3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a:

**CHF 1000.- per maggiorenne**

**CHF 500.- per minorenni**

Nell'ambito del programma di aiuto al ritorno, è considerato maggiorenne chi ha già compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

In linea di principio l'aiuto finanziario iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla missione OIM locale.

#### 3.2. Sostegno per il reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua realizzazione.

- Progetto commerciale: sostegno all'avviamento di un'attività professionale che permetta il sostentamento, consulenza ed elaborazione di un *business plan*; contributo finanziario fino a un massimo di CHF 4'000.- per investimenti nel progetto.
- Progetto formativo: coinvolgimento di un ente di formazione oppure formazione o perfezionamento professionale scelto dal partecipante ritornato; contributo finanziario fino a un massimo di CHF 4'000.-.
- Progetto individuale: p. es. finanziamento di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili fino a un massimo di CHF 4'000.-.

Per ogni persona singola, coppia o famiglia viene finanziato un progetto di reinserimento fino a un massimo di CHF 4'000.-.

La richiesta di finanziamento per un progetto di reinserimento viene *en principe* presentata all'UFM tramite OIM locale, corredata di *business plan* o avamprogetto. Il progetto di reinserimento può essere presentato all'OIM locale al più tardi entro tre mesi dopo il rientro.

In occasione dell'iscrizione al programma, i richiedenti possono fornire indicazioni relative all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori per il ritorno trasmettono la proposta di progetto all'UFM, Divisione Ritorno, Sezione Aiuto al ritorno. Una volta approvato il progetto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.

L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuazione del loro progetto e ne segue l'andamento per una durata di circa sei mesi dal loro ritorno.

I versamenti per il progetto sono effettuati dall'OIM in loco. Gli importi concessi per il progetto di reinserimento individuale si sommano agli importi previsti a titolo di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

### **3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici**

L'importo e le modalità dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sono fissati caso per caso dalla Sezione Aiuto al ritorno della Divisione Ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

### **3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio**

L'OIM accoglie all'aeroporto le persone che ritornano in patria e organizza il trasferimento a casa per chi resta a Conakry come pure il biglietto per chi prosegue il viaggio in aereo. Gli altri partecipanti al programma proseguono il viaggio individualmente.

## **4. Informazione**

Per sostenerli nell'attività d'informazione, sono messi a disposizione dei competenti servizi cantonali un promemoria e liste nominative sulle quali figurano le persone che possono partecipare al programma, affinché i Cantoni possano informare tali persone in merito al programma e alle prestazioni disponibili.

I promemoria sono inoltre allegati alle decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini della Guinea.

## **5. Indirizzo**

Ufficio federale della migrazione  
Divisione Ritorno  
Sezione aiuto al ritorno  
Quellenweg 6  
3003 Berna-Wabern

Fax: 031 325 10 97

Tel.: 031 325 11 11


Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate alla signora Délia Baumgartner.

## **6. Applicabilità**

La presente circolare è applicabile dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Ufficio federale della migrazione UFM

*U.F.*   
Urs Betschart

Direttore supplente

- Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiarazione  
- Promemoria Programma di aiuto al ritorno Guinea